

Direzione generale
Direzione centrale rischi
Direzione centrale prestazioni economiche

Circolare n. 28

Roma, 6 febbraio 2015

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione delle performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2015.

Quadro Normativo

- /// **Decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398:** "Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'Inps". Artt. 1 e 4 (comma 1, come modificato dall'art. 36, legge 342/2000).
- /// **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Artt. 4 (comma 1) e 7.
- /// **Decreto 14 gennaio 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:** "Determinazione, per l'anno 2015, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398".
- /// **Circolare Inail 54/1988:** "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all'estero nei paesi extracomunitari".

- // **Circolare Inail 68/1989:** "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari. Tariffa dei premi dal 1 luglio 1988. Retribuzioni convenzionali per l'anno 1989. Assicurazione contro i rischi di silicosi e asbestosi. Assicurazione in agricoltura".
- // **Circolare Inail 9/2014:** "Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2014".
- // **Circolare Inail 21/2014:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2014".
- // **Lettera Direzione centrale rischi del 15.12.2000:** "Obbligo assicurativo per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale. Nuove disposizioni per le attività prestate in forza di contratti o obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986".
- // **Lettera Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni e Ufficio rapporti assicurativi extranazionali del 12.03.2012:** "Interpretazione del D.L. 317/1987 convertito, con modificazioni, nella legge 398/1987. Estensione della tutela assicurativa ai lavoratori extracomunitari".

Premessa

Le retribuzioni convenzionali mensili da prendere a base per il calcolo dei contributi 2015 dovuti per i lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle¹, che sono parte integrante del decreto 14 gennaio 2015.

La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai cittadini comunitari (Trattato dell'Unione europea, parte seconda – non discriminazione e cittadinanza dell'Unione, art. 18 del TCE) e ai cittadini extracomunitari².

Dette retribuzioni convenzionali si applicano anche alle qualifiche dell'area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dal D.Lgs 38/2000, art. 4, comma 1.

Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali ad esempio, le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni occasionali³.

¹ "Tabella delle retribuzioni convenzionali 2015", allegata al Decreto ministeriale 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2015.

² Nota Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni e Ufficio rapporti assicurativi extranazionali del 12.03.2012: "Interpretazione del d.l. 317/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge 398/1987. Estensione della tutela assicurativa ai lavoratori extracomunitari".

³ Nota Direzione centrale rischi del 3.1.2014, prot. 0000018: *Collaborazioni coordinate e continuative rese all'estero. Retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio assicurativo Inail.*

Ambito territoriale di applicazione

Tali retribuzioni valgono per i lavoratori operanti nei *Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali*.

Pertanto, ai fini assicurativi Inail, sono *esclusi* dall'ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali in argomento gli:

1. Stati membri dell'Unione Europea⁴:

Austria, Belgio, Croazia⁵, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia⁶, Ungheria, Bulgaria, Romania.

2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria:

- Liechtenstein, Norvegia, Islanda⁷
- Svizzera⁸.

3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale

- Argentina
- Australia (Stato del Victoria)
- Brasile
- Canada (provincia dell'Ontario; provincia del Quebec)
- Capoverde
- Isole del Canale (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou)
- ex Jugoslavia (repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica federale di Jugoslavia costituita da Serbia, Montenegro e Kosovo)⁹
- Principato di Monaco
- San Marino
- Santa Sede
- Tunisia
- Turchia¹⁰
- Uruguay

⁴ Dal 1 maggio 2010 per questi paesi sono in vigore il Regolamento Ce 883/2004 e il Regolamento Ce di applicazione 987/2009. I Regolamenti Cee 1408/1971 e 574/1972, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano per i paesi See e per la Svizzera.

⁵ Dal 1 luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell'Unione europea. Pertanto, da tale data, gli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Repubblica croata sono sospesi e sostituiti dalla normativa comunitaria di sicurezza sociale.

⁶ Dal 1 maggio 2004 gli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sono sospesi e sostituiti dalla normativa comunitaria di sicurezza sociale.

⁷ Stati aderenti all'accordo See (Spazio economico europeo). Il Segretariato dell'Efta (*European Free Trade*) ha adottato la decisione 76/2001 del comitato misto See, relativa all'estensione dei Regolamenti (Ce) 883/2004 e 987/2009 ai rapporti con Liechtenstein, Norvegia, Islanda a decorrere dal 1 giugno 2012.

⁸ Il Comitato misto, istituito ai sensi dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, con decisione 1/2012, dal 1 aprile 2012 ha esteso i Regolamenti (Ce) 883/2004 e 987/2009 ai rapporti con la Svizzera.

⁹ La convenzione italo – jugoslava resta provvisoriamente in vigore con le repubbliche di Serbia (anche Kosovo), Montenegro, Bosnia Erzegovina e Macedonia dopo la dichiarazione di indipendenza dei suddetti stati.

¹⁰ Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio d'Europa e relativo Accordo complementare firmati a Parigi dagli Stati membri del Consiglio il 14 dicembre 1972. Ratificati dallo Stato italiano con Legge 567 del 27 dicembre 1988. Entrati in vigore il 12 aprile 1990.

- Venezuela.

Frazionabilità delle retribuzioni

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate sono *frazionabili in 26 giornate* solo nei casi di:

- assunzioni;
- risoluzioni del rapporto di lavoro;
- trasferimenti da o per l'estero;

interventuti nel corso del mese¹¹.

Disposizioni

A decorrere *dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015*, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in *Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali*, è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2015. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale¹² corrispondente, di cui alle citate tabelle¹³.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Allegato: 1

¹¹ Decreto ministeriale 14 gennaio 2015, art. 3.

¹² La retribuzione nazionale consiste nel trattamento economico mensile (trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12) comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell' "indennità estero".

¹³ Decreto ministeriale 14 gennaio 2015, art. 2.